

dato conto, come richiesto dalla legge, dello stato di utilizzo e dell'integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. A tal proposito, si sono illustrati i meccanismi oggi vigenti per l'incentivazione di tali impianti e i relativi costi, attuali e prospettici, nonché le problematiche specificamente riconducibili alla filiera delle energie rinnovabili, con particolare riferimento alle difficoltà di connessione con la rete, allo sviluppo della generazione distribuita, all'ancora imperfetto funzionamento del meccanismo dei certificati verdi, specie a seguito della modifica legislativa, introdotta dalla legge n. 99/09, che sposta tale obbligo in capo ai venditori. Su tutte le criticità evi-

denziate l'Autorità ha anche prospettato alcune ipotesi di revisione delle soluzioni attualmente in uso.

Infine, la Relazione ha illustrato gli ultimi sviluppi in materia di tutela dei consumatori e agevolazioni speciali, facendo riferimento a recenti interventi nell'ambito della qualità commerciale e tecnica; Codici di condotta commerciale; introduzione di strumenti al servizio dei consumatori finali per il confronto delle offerte commerciali disponibili (*Trova offerte*); *Atlante dei diritti del consumatore di energia elettrica e gas*; Sportello per il consumatore; introduzione di bonus dell'energia per i clienti vulnerabili; misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.

Pareri e proposte al Governo

Pareri

Il 28 aprile 2009 l'Autorità ha rilasciato al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere favorevole in merito allo *Schema di decreto ministeriale recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico*, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, della legge n. 2/09. Il 26 aprile 2009, l'Autorità ha confermato il proprio parere favorevole a fronte delle modifiche, apportate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico al *Testo integrato per la disciplina del mercato elettrico*, riguardanti la previsione del riserbo da parte del GME sui dati di offerte presentate sui mercati a pronti e sui mercati a termine gestiti dal GME: i mercati a pronti fino al settimo giorno successivo al giorno di presentazione delle stesse offerte; i mercati a termine fino al settimo giorno successivo all'ultimo giorno di esecuzione del contratto cui le offerte si riferiscono.

Il 5 agosto 2009 l'Autorità ha espresso parere favorevole al Ministero dello sviluppo economico in merito all'accoglimento dell'istanza di proroga del termine per l'avvio dell'operatività

del gasdotto Poseidon Italia-Grecia, entro il 2015.

Con successive delibere, emanate in data 5 agosto, 24 settembre, 15 ottobre e 23 novembre 2009, l'Autorità ha reso parere favorevole alle modifiche proposte dal Ministero dello sviluppo economico alla disciplina del mercato elettrico. Tali modifiche, recependo quanto segnalato dalla stessa Autorità, hanno introdotto dapprima soluzioni tese alla riduzione dei costi di transazione connessi con la negoziazione sul mercato a termine, con particolare riferimento ai sistemi di garanzie, consentendo così di configurare il mercato a termine come una piattaforma di negoziazione liquida di contratti con durata possibilmente superiore all'anno. Le ulteriori modifiche hanno dettato disposizioni volte a rendere più intelligibili agli operatori le modalità mediante le quali gli stessi potranno utilizzare le garanzie fideiussorie già prestate a proprio favore e ancora valide ed efficaci all'entrata in vigore delle modifiche stesse, nonché quelle a copertura delle obbligazioni che sorgono sui mercati dell'energia o sulla Piattaforma dei conti energia. Infine, le ultime modifiche sono state adottate al fine di ridurre i costi sostenuti dagli operatori per la gestione del rischio di

mercato, affinché possa aumentare la concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, senza extra oneri a carico del GME e del sistema elettrico considerato nel suo insieme. In data 3 settembre 2009, l'Autorità ha infine reso parere favorevole al Ministero dello sviluppo economico riguardo allo Schema di decreto ministeriale recante *Prima attuazione della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza di gas naturale ai clienti finali per l'anno termico 2009-2010*.

Proposte

L'Autorità ha formulato, ai sensi dell'art. 30, comma 15, della legge n. 99/09, una proposta al Ministero dello sviluppo economico in materia di acconto del Costo evitato del combustibile (CEC) per il quarto trimestre 2009, rimandando a un successivo provvedimento la formulazione della proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto. Con documento del 27 novembre 2009, al fine di definire meccanismi di risoluzione anticipata delle convenzioni CIP6 da disporre con decreti del Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità ha proposto allo stesso Ministro:

- di affidare al GSE la gestione della risoluzione anticipata delle convenzioni siglate ai sensi del provvedimento CIP6;
- di riconoscere ai titolari di convenzioni CIP6 un corrispettivo commisurato: alla somma dei gettiti corrispondenti alle

componenti di costo evitato di impianto; all'ulteriore componente (ove spettante) e all'onere riconosciuto per l'acquisto delle quote di emissione di gas serra non assegnate a titolo gratuito, nel caso di impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia; alla somma dei gettiti corrispondenti alle componenti di costo evitato di impianto e all'ulteriore componente (ove spettante), nel caso di impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;

- di prevedere sia la definizione di un corrispettivo unitario da riconoscere per la potenza oggetto della convenzione, sia che i corrispettivi totali siano determinati *una tantum* utilizzando un tasso di sconto convenzionalmente assunto costante e pari al 6% su base annua;
- di prevedere specifiche misure di compensazione limitatamente sia agli impianti alimentati da combustibile di processo o residui o recuperi di energia, sia al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione CIP6;
- di riconoscere ai titolari di convenzioni CIP6 un corrispettivo aggiuntivo nel caso di impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili per i quali siano state riscontrate a consuntivo almeno 1.000 ore piene/equivalenti di funzionamento, al più per i primi tre anni a decorrere dalla data di risoluzione anticipata della convenzione CIP6;
- di rimandare a un successivo provvedimento le modalità per la risoluzione anticipata nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e rifiuti.

Audizioni presso il Parlamento

Dinamica dei prezzi e delle tariffe e ricadute sui consumatori

Nell'audizione del 22 aprile 2009 presso la Commissione straordinaria prezzi del Senato della Repubblica, convocata nell'ambi-

to dell'Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe e sulle ricadute sui consumatori, l'Autorità ha illustrato la struttura attuale del comparto dell'energia elettrica e del gas, caratterizzato dalla presenza di:

- mercati all'ingrosso, nei quali i prezzi sono liberi e determinati dalle dinamiche legate all'andamento della domanda e dell'offerta e le contrattazioni (tra produttori o importatori e grossisti o clienti) avvengono tramite contratti bilaterali oppure, nel caso dell'energia elettrica, attraverso mercati regolati (Borsa elettrica); mentre, nel settore del gas, è ancora piuttosto marginale il contributo del Punto di scambio virtuale (PSV), non avendo esso le caratteristiche di una vera e propria Borsa liquida del gas;
- mercati *retail*, nei quali i prezzi sono liberi ma sussiste ancora l'obbligo per i venditori di offrire condizioni di prezzo fissate dall'Autorità ai clienti tutelati (clienti domestici o piccole imprese che non abbiano ancora scelto di accettare offerte sul mercato libero);
- servizi regolati, le cui tariffe sono determinate dall'Autorità; essi comprendono le attività connesse con monopoli naturali infrastrutturali (trasmissione, dispacciamento, distribuzione e, nel caso del gas, lo stoccaggio).

L'Autorità ha quindi illustrato la composizione delle bollette dell'energia elettrica e del gas, soffermandosi, in tema di oneri generali di sistema, sulla questione dei costi che i clienti finali del sistema elettrico dovrebbero sostenere per l'eventuale raggiungimento degli obiettivi europei attribuiti ai vari Stati membri al 2020. L'Autorità ha segnalato, in base alle stime di sviluppo di costo elaborate, un incremento della spesa di circa 3 miliardi di euro/anno per il 2010, di più di 5 miliardi euro/anno per il 2015 e di circa 7 miliardi euro/anno per il 2020. Si tratta di valori che potrebbero far emergere nel medio periodo problemi di sostenibilità economica, aggravati dal fatto che il finanziamento delle politiche nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili non ricade sulla totalità dei contribuenti, attraverso imposte dedicate, ma solo sui consumatori elettrici. L'Autorità ha poi reso nota l'avvenuta definizione delle modalità di applicazione, in base ai criteri individuati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, del c.d. "bonus elettrico", che consiste in un'agevolazione economica rivolta ai clienti più bisognosi, in grado di garantire un risparmio del 20% sulle bollette elettriche; l'Autorità ha inoltre annunciato l'operatività del bonus gas, entro la fine dell'anno 2009.

Al fine di assicurare ai consumatori finali un risparmio, l'Autorità ha poi formulato alcune proposte di interventi sulla fiscalità e sugli oneri di sistema. Riguardo al meccanismo degli

oneri di sistema, che si traduce in un prelievo di tipo parafiscale (peraltro ulteriormente gravato dall'IVA in bolletta), si è osservato come detto meccanismo presenti problemi di equità distributiva (una famiglia numerosa a basso reddito con consumi alti contribuisce al sistema molto più di un *single* benestante con bassi consumi). L'Autorità, quindi, ha rilevato l'opportunità di trasferire tali oneri a carico della fiscalità generale. Si è inoltre suggerita la possibilità di eliminare, almeno per i clienti domestici, l'IVA sugli oneri generali, le accise e le addizionali.

Infine, l'Autorità ha segnalato la necessità di intervenire nel settore del gas con misure volte sia a promuovere la concorrenza nel mercato all'ingrosso, in modo che dinamiche effettivamente concorrenziali possano incidere positivamente sul prezzo finale pagato dai consumatori, sia a sostenere la pluralità delle fonti di approvvigionamento di gas naturale. In particolare, l'Autorità ha posto in evidenza l'utilità del ricorso al c.d. *gas release*, ossia l'imposizione all'operatore dominante dell'obbligo di offrire annualmente in vendita, a condizioni fissate dall'Autorità, quantità di gas sufficienti a introdurre una maggiore concorrenzialità nel mercato.

Fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale

Il 27 ottobre 2009 l'Autorità è stata sentita dalla Commissione agricoltura della Camera, nell'ambito dell'esame dell'AC 2260 recante *Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare*, sulle questioni riguardanti l'utilizzo energetico delle fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.

L'Autorità ha evidenziato come gli strumenti di incentivazione, attualmente esistenti a supporto delle fonti rinnovabili, vadano inquadrati nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi europei, attribuiti ai vari Stati membri per il 2020 dalla Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, l'Autorità ha rilevato come il ruolo delle biomasse (quale combustibile per la produzione elettrica, la produzione termica e la produzione di biocarburanti) sia il più rilevante nel contesto delle fonti rinnovabili; infatti, oltre il 50% del potenziale massimo teorico di sviluppo delle fonti rinnovabili è legato alle biomasse e, quindi, il loro sviluppo è il più determinante ai fini del raggiungimento dell'obiettivo europeo definito nel c.d. *Green Package* (vedi sopra).

Nonostante ciò, fino a oggi l'attenzione dei sistemi di incentivazione è stata rivolta più ad altre fonti rinnovabili, quali il solare fotovoltaico o l'eolico, sebbene esse, pur meritevoli, apportino un contributo più modesto di valore aggiunto nazionale, essendo caratterizzate da una filiera di produzione basata sull'importazione della componentistica.

A fronte dei vantaggi derivanti dalla produzione energetica da biomasse in Italia (ossia, il potenziale di produzione significativamente superiore alle altre fonti rinnovabili e il possibile forte contributo in termini di PIL), l'Autorità ha rilevato come,

per garantire il conseguimento di tali vantaggi, la legislazione abbia intrapreso un percorso, basato sulle intese di filiera o contratti quadro (decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102), ovvero sulle filiere corte, caratterizzate da prodotti ottenuti entro un raggio di 70 km dall'impianto che li utilizza per produrre energia (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 382). Poiché tale percorso si è rivelato di complessa attuazione, l'Autorità ha suggerito l'adozione di strumenti di incentivazione legati all'efficienza dei processi nelle varie fasi della filiera delle biomasse.

Rapporti con le altre istituzioni

L'Autorità interagisce e collabora con soggetti pubblici con i quali, attraverso diversi strumenti operativi, svolge funzioni necessarie all'esercizio delle proprie attività istituzionali così come definite dalla legge n. 481/95.

Guardia di Finanza – Stazione sperimentale dei combustibili

Al fine di rafforzare e intensificare le attività di controllo e ispezione riguardanti operatori, impianti, processi e servizi dei settori elettrico e gas, illustrate nel dettaglio nel Capitolo 6 di questo Volume, l'Autorità si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza (GdF) ai sensi del Protocollo di intesa, adottato nel settembre 2001 (delibera 14 settembre 2001, n. 199/01) e rinnovato ed esteso nel dicembre 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273/05).

Nel periodo 1 aprile 2009 – 31 marzo 2010 sono state effettuate, tramite sopralluogo, 116 verifiche ispettive, di cui 104 in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della GdF e 63 controlli tecnici con la Stazione sperimentale per i combustibili. Nel corso del 2009 la collaborazione con la GdF si è, tra l'altro, estesa a nuovi segmenti di indagine tra cui:

- la vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo, di cui alla legge n. 133/08 (c.d. *Robin Tax*), la quale inizialmente ha riguardato gli operatori che non hanno trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità con la delibera 13 luglio 2009, VIS 68/09 (vedi il Capitolo 6 di questo Volume);
- il rispetto, da parte delle imprese distributrici di gas, degli obblighi di servizio introdotti dall'Autorità in tema di pronto intervento gas, realizzato effettuando sia controlli telefonici al servizio di pronto intervento delle imprese distributrici, sia verifiche ispettive con sopralluogo;
- la corretta rilevazione e la messa a disposizione, da parte dei distributori di energia elettrica nei confronti delle imprese di vendita, dei dati di consumo dei clienti in bassa tensione.

Sempre nel 2009, a seguito delle verifiche ispettive svolte in collaborazione con la GdF:

- sono stati avviati procedimenti prescrittivi o sanzionatori nei confronti di 18 imprese;

- sono state effettuate due denunce penali.

La Stazione sperimentale per i combustibili, collabora con l'Autorità per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas. I dettagli delle verifiche ispettive e delle attività di vigilanza sono riportati nel Capitolo 6 di questo Volume.

Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'Autorità fin dalla propria istituzione vigila, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), ente di diritto pubblico non economico che – oltre a gestire 36 conti di gestione istituiti dall'Autorità, dei quali 7 creati nel periodo compreso tra aprile 2009 e marzo 2010 – esercita attività funzionali agli interessi generali curati dall'Autorità, nel rispetto delle delibere e secondo gli indirizzi dalla stessa disposti, ai sensi del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con delibera 21 dicembre 2009, GOP 64/09. La CCSE, oltre a funzioni di istruzione ed esazione tariffaria e conseguente ridistribuzione di natura contributiva e perequativa agli operatori del settore dell'energia elettrica e del gas naturale, svolge anche attività istruttorie, di controllo, di verifica e di recupero finanziario di carattere coattivo delle componenti tariffarie e degli aiuti di Stato indebitamente percepiti.

Per quanto riguarda le verifiche ispettive sia sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, sia sugli impianti di cogenerazione, dal 2005 fino a marzo 2010 sono stati effettuati controlli su 125 impianti per una potenza installata pari a oltre 9.300 MW. In esito a tali verifiche si sono avviate azioni di recupero amministrativo per somme indebitamente percepite pari a 165 milioni di euro, di cui 109 già versati, contribuendo così a ridurre il fabbisogno attuale e prospettico dell'onere generale di sistema più rilevante oggi gravante in bolletta (componente A₃).

Dall'aprile 2009 al marzo 2010 la collaborazione con l'Autorità è stata piuttosto intensa. In particolare sono state effettuate 15 verifiche ispettive (una su imprese elettriche minori e 14 su impianti CIP6) e sono stati attivati presso la CCSE, sulla base di delibere dell'Autorità, i seguenti conti di gestione:

- Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas, ai sensi della delibera 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;

- Conto oneri fattore di garanzia impianti di rigassificazione, ai sensi della delibera 7 luglio 2008 ARG/gas 92/08;
- Fondo a copertura degli oneri non altrimenti recuperabili, ai sensi della delibera 30 marzo 2009, ARG/gas 40/09;
- Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas, ai sensi della delibera 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore del gas in stato di disagio, ai sensi della delibera ARG/gas 159/08;
- Fondo bilanciamento utenti gas, ai sensi della delibera 21 dicembre 2009, ARG/gas 165/09;
- Conto progetti consumatori, ai sensi della delibera 1 febbraio 2010, GOP 7/10.

Ai sensi della delibera 6 agosto 2009, ARG/com 113/09, la CCSE ha stipulato con Poste Italiane una convenzione avente a oggetto la gestione di tutte le attività funzionali e amministrative necessarie per l'erogazione della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati.

Inoltre con la delibera 16 ottobre 2009, GOP 44/09, l'Autorità ha proposto al Ministero dello sviluppo economico di individuare nella CCSE il soggetto destinatario delle risorse finanziarie dei progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, ai fini della loro erogazione ai soggetti attuatori, affidando a essa le attività materiali, amministrative, contabili, di rendicontazione e, in generale, strumentali alla gestione dei progetti.

A tal fine, con delibera GOP 7/10, l'Autorità ha dettato alla CCSE gli indirizzi per la definizione dei bandi inerenti i primi due progetti, da attuare per la diffusione delle conciliazioni stragiudiziali tra imprese esercenti nel mercato energetico e consumatori. I progetti saranno realizzati dalle associazioni di consumatori iscritte al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) o da associazioni senza fini di lucro dalle stesse delegate.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con la firma del Protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e l'Autorità, il 21 febbraio 2007 si è avviata una proficua collaborazione interistituziona-

le sugli argomenti dell'energia e delle relative infrastrutture, attraverso il reciproco coinvolgimento nelle attività sviluppate. L'Autorità ha contribuito all'elaborazione della posizione promossa dal CNEL nel documento, *Problemi europei di approvvigionamento energetico* (in Pronunce CNEL n. 53/09), che prefigura sia un ruolo proattivo per l'Europa nella realizzazione di una "cooperazione rafforzata" su alcuni temi relativi al settore energetico, sia l'impegno a promuovere le buone pratiche di risparmio energetico, l'applicazione delle tecnologie disponibili per l'uso delle fonti solare ed eolica e l'impiego di combustibili alternativi ecosostenibili.

La collaborazione dell'Autorità si è anche concretizzata nell'implementazione dei database dell'Osservatorio CNEL dei Servizi pubblici locali, con riguardo all'aggiornamento dei dati relativi ai consumi e ai prezzi di energia elettrica e gas.

Il CNEL ospita, infine, a partire da luglio 2007, le Audizioni periodiche annuali dell'Autorità, alle quali intervengono operatori e utilizzatori energetici, le loro associazioni di categoria e le confederazioni sindacali.

ENEA

In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di avvalimento approvata con delibera 11 gennaio 2006, n. 4/06, e della nuova convenzione approvata con delibera 26 maggio 2009, GOP 26/09, l'Autorità si è avvalsa dell'ENEA per le seguenti attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti presentati nell'ambito del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni):

- attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, ai sensi dell'art. 6 delle *Linee guida*;
- attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione di progetti;
- attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della relativa certificazione.

Il supporto dell'ENEA ha in tal modo contribuito alla gestione ordinaria del meccanismo e alla verifica e certificazione dei risultati commentati nel Capitolo 4 di questo Volume.

La convenzione di cui alla delibera n. 4/06 prevedeva anche il contributo dell'ENEA per lo sviluppo e l'aggiornamento delle schede tecniche di quantificazione dei risparmi energetici, da riconoscersi nell'ambito del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica. La nuova convenzione approvata con delibera GOP 26/09 ha formalmente esteso la collaborazione anche alla definizione di *Linee guida* per lo sviluppo di progetti a consuntivo. La nuova convenzione è stata adottata nelle more dei provvedimenti previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (art. 4, comma 3, e art. 7, comma 1).

Istat

Con la delibera 11 novembre 2009, GOP 49/09, l'Autorità ha rinnovato la convenzione con l'Istat per il quinquennio 2010-2014, al fine di garantire la rilevazione della soddisfazione dei clienti domestici con un campione che permetta la rappresentatività regionale; questo sia per monitorare gli effetti della regolazione della qualità, mirata tra l'altro alla riduzione dei divari regionali, sia per assicurare continuità alla serie dei dati storici relativi ai servizi di erogazione dell'energia e del gas acquisiti dall'Autorità dal 1998 a oggi, nell'ambito delle convenzioni all'uopo stipulate con l'Istat.

È ripresa inoltre l'attività ai fini della ridefinizione della classificazione delle attività economiche per quanto attiene al settore energia.

Comitato elettrotecnico italiano

Per il triennio 2010-2012, è stato rinnovato il Protocollo di intesa con il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), che prevede una reciproca collaborazione tra Autorità e CEI per temi quali: le connessioni con le reti elettriche, la qualità del servizio, il *metering* e l'efficienza energetica (vedi anche il Capitolo 2 di questo Volume).

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

Con la delibera 1 aprile 2009, GOP 15/09, l'Autorità ha approvato un nuovo schema di Protocollo di intesa con il Consiglio

nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Il Protocollo d'intesa, successivamente stipulato, impegna l'Autorità e il CNCU a: migliorare l'informazione ai clienti finali, promuovere l'educazione al consumo di energia, formare il personale delle associazioni dei consumatori, potenziare l'accesso dei consumatori a forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie (per maggiori dettagli vedi il Capitolo 4 di questo Volume).

Università

Anche nel 2009 è proseguita la collaborazione tra l'Autorità e alcune università italiane con le quali sono stati stipulati Protocolli di intesa, con lo scopo di attivare progetti di ricerca e formazione, nonché al fine di contribuire alla diffusione della conoscenza della regolazione del settore energetico nel mondo accademico. In particolare, sono attualmente attivi Protocolli di intesa con il Politecnico di Milano, l'Università Cattolica di Milano, le Università "La Sapienza" e "Tor Vergata" di Roma, l'Università "Federico II" di Napoli, l'Università di Genova – Dimset. Altri Protocolli sono attualmente in via di rinnovo con altre università, alla luce dei risultati positivi ottenuti nell'ambito della collaborazione negli anni scorsi.

I Protocolli si sono rivelati uno strumento utile per lo scambio reciproco, lo sviluppo e la disseminazione di conoscenze, anche attraverso programmi di didattica e formazione, nonché per il raggiungimento di obiettivi comuni e per la promozione delle

proprie attività nei rispettivi campi di azione.

Il sistema di raccordo fra l'Autorità e le università italiane definito dai Protocolli contempla anche la realizzazione di *stage* presso gli Uffici dell'Autorità per gli studenti che seguono corsi specialistici sui temi dell'energia, nonché l'attivazione di assegni di ricerca sui temi di punta della regolazione energetica. Al contempo questo consente ai dirigenti dell'Autorità di avere un ruolo attivo nell'attività di formazione accademica e di partecipare direttamente ad alcuni comitati scientifici. Le università hanno anche messo a disposizione dell'Autorità le loro offerte formative di alto livello, così da contribuire alla crescita culturale e professionale dei giovani funzionari.

Nel 2009, a completamento dei master su tematiche energetiche organizzati da parte di alcuni degli istituti universitari sopramenzionati, sono stati perfezionati 9 *stage* in Autorità, di cui 6 conclusi entro il predetto anno. Al mese di marzo 2010 risultano attivi, presso gli Uffici dell'Autorità, complessivamente 6 *stage* e ulteriori 3 sono in corso di definizione.

Nell'anno di riferimento l'Autorità ha inoltre provveduto a finanziare direttamente due nuovi assegni di ricerca, attivati dall'Università "Tor Vergata" e dall'Università "La Sapienza" di Roma, della durata di un anno, su tematiche di interesse istituzionale. Al marzo 2010 sono in corso di perfezionamento le assegnazioni di due ulteriori assegni di ricerca per l'Università Cattolica di Milano e l'Università degli Studi di Genova, nell'ambito dei Protocolli stipulati con le suddette Università.

PAGINA BIANCA

Regolamentazione
nel settore
dell'energia
elettrica

Regolamentazione tariffaria

Nel corso del 2009 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha integrato e affinato la disciplina in materia di regolamentazione tariffaria, confermando sostanzialmente il quadro tariffario definito negli anni precedenti e perseguendo:

- la convergenza delle metodologie tariffarie nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- la maggiore efficienza dei soggetti regolati;
- una migliore allocazione dei costi dei servizi secondo i criteri di responsabilità;
- l'uso efficiente delle risorse;
- lo sviluppo efficiente delle infrastrutture anche attraverso la selezione degli investimenti incentivati.

Per conseguire tali obiettivi l'Autorità, in coerenza con quanto previsto dalla nuova Direttiva europea 2009/72/CE, ha: definito i criteri e le procedure di selezione degli investimenti finalizzati alla modernizzazione delle reti di distribuzione; avviato provvedimenti per l'individuazione di indicatori di efficacia degli investimenti realizzati nelle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, per la definizione di prezzi biorari per i clienti domestici in maggior tutela e per la revisione delle connessioni temporanee con le reti elettriche.

Inoltre, principalmente al fine di garantire la corretta allocazione dei costi, l'Autorità ha modificato i criteri per l'applicazione dei corrispettivi di energia reattiva nei punti di interconnessione tra reti. In materia di oneri generali, nel corso del 2009 sono intervenute importanti modifiche nel contesto normativo di riferimento per gli oneri nucleari e per la determinazione del Costo evitato di combustibile (CEC), che hanno modificato la disciplina in materia.

Nel corso del 2009 l'Autorità ha svolto altresì un'intensa attività di regolazione finalizzata alla determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

Infine, l'Autorità ha disposto l'aggiornamento annuale delle tariffe elettriche a copertura dei costi relativi alle infrastrutture di rete e di misura, attivando al contempo un meccanismo di garanzia del ricavo per i contributi di connessione destinato alle imprese distributrici, in coerenza con il meccanismo già introdotto per la trasmissione elettrica, data la recente e grave congiuntura economica.

Smart Grids – Procedura e criteri di selezione degli investimenti ammessi al trattamento incentivante

Con l'approvazione della delibera 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10, l'Autorità ha definito la procedura e i criteri di sele-

zione degli investimenti finalizzati alla modernizzazione delle reti di distribuzione, anche attraverso l'introduzione di nuovi dispositivi che integrino il comportamento e le azioni di tutti gli utenti connessi con la rete, allo scopo di favorire non solo la loro partecipazione alla regolazione del sistema elettrico nazionale, ma anche la generazione diffusa da fonti rinnovabili e l'uso efficiente delle risorse.

La delibera ARG/elt 39/10, in linea con quanto richiesto dalla recente Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, si inserisce in un quadro regolatorio teso a promuovere lo sviluppo infrastrutturale delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, a vantaggio del cliente finale e dell'ambiente. Tale quadro ha già registrato i primi atti concreti dell'Autorità sia con la decisione di incentivare in modo selezionato gli investimenti sulle reti, sia con il programma di installazione dei sistemi di misurazione intelligenti, parte fondamentale, anche se non esaustiva, per lo sviluppo di *smart grids*.

Il provvedimento definisce la procedura e i criteri di selezione di un numero limitato di progetti pilota su cui sperimentare:

- il comportamento delle reti in presenza di un numero elevato di piccoli impianti di produzione e di un quantitativo di energia prodotta superiore al fabbisogno;
- sistemi avanzati di comunicazione bidirezionale con gli utenti delle medesime reti per instaurare con essi un canale di comunicazione proattivo;
- l'inserimento di sistemi di accumulo per la regolarizzazione dei flussi energetici;
- nuovi sistemi di controllo della qualità del servizio.

Adeguamento dei corrispettivi tariffari a seguito della cessione delle linee ad alta tensione da Enel a Terna

Nel 2009 si è perfezionato il trasferimento a Terna – disposto dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 27 febbraio 2009 – dell'intera partecipazione detenuta da Enel Distribuzione nella società Enel Linee Alta Tensione (ELAT).

A seguito dell'inclusione delle linee di alta tensione di proprietà della società ELAT nell'ambito della Rete di trasmissione nazionale (RTN) di energia elettrica, l'Autorità ha ritenuto di adeguare i propri meccanismi tariffari garantendo:

- la neutralità in termini tariffari per gli utenti del sistema elettrico;
- la neutralità in termini di costo riconosciuto per gli altri proprietari di reti di distribuzione in alta tensione.

A tal fine, con delibera ARG/elt 31/09, l'Autorità ha:

- introdotto modalità transitorie, valide per i restanti anni del corrente periodo di regolazione, che consentano di definire in maniera certa i ricavi spettanti alle reti di distribuzione in alta tensione residuali e alle reti di ELAT, senza tuttavia modificare la struttura dei corrispettivi tariffari applicati ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali;
- introdotto limitate modifiche al meccanismo di perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione, prevedendo la partecipazione di Terna a tale meccanismo;
- rinviato la definizione dell'incentivo all'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti nella trasmissione, nelle more del perfezionamento del processo di acquisizione di ELAT da parte di Terna.

Aggiornamento annuale delle tariffe elettriche relative a trasmissione, distribuzione e misura

Con la delibera 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09, l'Autorità ha disposto l'aggiornamento annuale delle tariffe elettriche a copertura dei costi relativi alle infrastrutture di rete e misura (servizi di trasmissione sulle reti in altissima tensione, distribuzione locale e misura). Le tariffe relative a tali servizi sono state riviste su base annuale prevedendo:

- la riduzione, in termini reali, della parte di tariffa che remunera i costi operativi, secondo il meccanismo del *price cap*;
- l'adeguamento della restante parte della tariffa, a copertura di ammortamenti e remunerazione del capitale investito, per tener conto dei nuovi investimenti realizzati, a favore della sicurezza, della concorrenza e della qualità dei servizi.

Con la medesima delibera l'Autorità – poiché la principale impresa di distribuzione di energia elettrica ha segnalato

recentemente come la grave congiuntura economica abbia comportato, nel corso del 2009, un'imprevista e consistente contrazione dei contributi per il servizio di connessione – in coerenza con il meccanismo già introdotto per il servizio di trasmissione con l'art. 4 della delibera 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08, ha ritenuto opportuno attivare un meccanismo facoltativo di perequazione; esso è destinato alle imprese distributrici, a garanzia del ricavo da contributi per il servizio di connessione diversi dai contributi a preventivo, dai contributi in quota fissa e dai contributi per altre prestazioni specifiche.

Per ragioni di maggior equità nei confronti dei clienti finali, chiamati a condividere parte del rischio volume relativo ai contributi di connessione e per coerenza con il sistema adottato per la trasmissione, qualora il meccanismo di cui al precedente punto venisse attivato, deve essere esteso alla rimanente parte del periodo di regolazione; così facendo esso garantirà il riassorbimento degli effetti delle oscillazioni dei contributi tanto in diminuzione quanto in aumento.

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione

Con la delibera 18 dicembre 2006, n. 292/06, l'Autorità ha imposto agli esercenti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica obblighi in materia di installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo alimentati in bassa tensione. Con il successivo art. 40 della delibera 29 dicembre 2007, n. 348/07, l'Autorità ha previsto la perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione, al fine di attribuire la remunerazione riconosciuta alle imprese di distribuzione che abbiano effettivamente sostenuto investimenti in misuratori elettronici e sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica.

Con la delibera 25 marzo 2010, ARG/elt 40/10, l'Autorità ha attuato quanto disposto dall'art. 40 della delibera n. 348/07, quantificando l'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione e prevedendo, per le imprese per le quali il costo medio di investimento sia risultato superiore di oltre l'80% al costo medio di settore, che il pagamento dell'ammontare di perequazione venga sospeso qualora le medesime imprese, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sopraccitata delibera, avanzino l'istanza per l'avvio di una specifica istruttoria individuale.

La valorizzazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura è stata condotta sulla base della raccolta dati attivata il 21 luglio 2009 dall'Autorità e conclusa dopo successive proroghe in data 22 gennaio 2010.

Regolamentazione delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica

Con la delibera 7 ottobre 2009, ARG/elt 143/09, l'Autorità ha avviato un procedimento per la regolamentazione delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nell'ambito della liberalizzazione del settore elettrico.

Gli obiettivi generali che l'Autorità si è posta per la regolamentazione delle cooperative sono di favorire la stabilità regolatoria, promuovere la tutela degli interessi degli utenti finali, garantire il rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio, promuovere la trasparenza e la semplificazione dei rapporti tra gestori del servizio e gli utenti finali, armonizzare la regolazione delle cooperative elettriche con l'evoluzione del processo di liberalizzazione e del quadro regolatorio europeo.

Con il documento per la consultazione 7 ottobre 2009, DCO n. 31/09, l'Autorità ha riscontrato l'opportunità di inquadrare la regolazione delle cooperative nell'ambito del nuovo contesto del mercato liberalizzato viste le misure regolatorie già adottate dall'Autorità, in coerenza con l'assetto nazionale del settore e tenendo conto della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

Nel corso del 2009 l'Autorità ha svolto un'intensa attività di regolazione finalizzata alla determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. Per dette imprese, infatti, era stato accumulato un forte ritardo nella determinazione di tali aliquote in conseguenza dell'elevato ricorso al contenzioso giudiziario da parte delle imprese regolate, nonché delle connesse difficoltà istruttorie.

Alla fine del 2008, dunque, solo 2 imprese elettriche minori (SEL di Lipari e SIPPIC di Capri) evidenziavano aliquote defini-

tive approvate, rispettivamente, fino al 2003 e fino al 2002, mentre per tutte le altre imprese le più recenti aliquote definitive approvate erano riferite al 1998.

Questo ritardo non apportava, in generale, un danno alle imprese per effetto del meccanismo degli acconti, per cui esse hanno continuato a disporre della liquidità necessaria per lo svolgimento del servizio. Gli acconti, peraltro, sono stati corretti con meccanismi di rialzo (vedi le delibere 23 dicembre 2005, n. 288/05, e 20 aprile 2006, n. 85/06) per tener conto dell'aumento del peso della componente combustibile nel decennio successivo all'approvazione della maggior parte delle aliquote definitive.

Si sottolinea tuttavia che, in assenza di istruttoria sui costi ammissibili effettivamente sostenuti, vi era il rischio di erogare acconti più elevati del dovuto, con conseguente necessità di

richiedere il rimborso delle quote erogate in eccedenza alle imprese. Questo fenomeno si è effettivamente rilevato per un certo numero di imprese.

Permaneva, dunque, l'esigenza di rientrare in un percorso di ordinarietà, effettuando le istruttorie per gli anni pregressi, in modo da poter progressivamente rientrare nel regime normale di approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria nell'anno successivo al sostenimento dei costi.

L'Autorità, pertanto, coordinandosi con la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ha effettuato e concluso istruttorie per 9 imprese elettriche minori, nell'arco del periodo che va dall'anno 1999 all'anno 2007. L'esito di queste istruttorie ha consentito l'approvazione di 9 delibere che fissano le aliquote definitive di integrazione tariffaria fino al 2006 e in alcuni casi al 2007, come illustrato nella tavola 2.1 che segue.

TAV. 2.1

Delibere di determinazione delle aliquote per ogni impresa elettrica minore nei diversi anni

IMPRESA ELETTRICA MINORE	ISOLA/E	PROVVEDIMENTI DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER GLI ANNI									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Germano	Tremiti				Delibera ARG/elt 15/09, modificata dalla delibera ARG/elt 73/09 per l'anno 2003						Delibera ARG/elt 95/09
I.C.EL.	Levanzo				Delibera ARG/elt 15/09, modificata dalla delibera ARG/elt 73/09 per l'anno 2003						Delibera ARG/elt 95/09
SEA	Favignana				Delibera ARG/elt 168/09						
SELIS Lampedusa	Lampedusa				Delibera ARG/elt 97/09						Delibera ARG/elt 169/09
SELIS Linosa	Linosa				Delibera ARG/elt 73/09						Delibera ARG/elt 169/09
SELIS Marettimo	Marettimo				Delibera ARG/elt 73/09						Delibera ARG/elt 169/09
SEP	Ponza				Delibera ARG/elt 15/09, modificata dalla delibera ARG/elt 73/09 per l'anno 2003						Delibera ARG/elt 47/09
SIE	Giglio				Delibera ARG/elt 15/09, modificata dalla delibera ARG/elt 73/09 per l'anno 2003						Delibera ARG/elt 96/09
SMEDE	Pantelleria				Delibera ARG/elt 73/09						Delibera ARG/elt 169/09

Regolazione tariffaria delle connessioni temporanee con le reti di distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione

Con la delibera n. 348/07 l'Autorità aveva disposto un riordino della normativa vigente in materia di condizioni economiche di connessione con le reti elettriche, apportando limitati

interventi innovativi, in attesa di una revisione complessiva della disciplina, da attuarsi nel corso del terzo periodo di regolazione.

Con il documento per la consultazione 27 aprile 2009, DCO 8/09, l'Autorità ha avviato la prevista modifica delle predette condizioni economiche, presentando alcune proposte di revi-

sione in relazione alla disciplina delle connessioni temporanee con le reti elettriche.

Modifiche e integrazioni alle disposizioni dell'Autorità in materia di corrispettivi per il prelievo di energia reattiva nei punti di interconnessione tra reti

Con la delibera n. 348/07 (Allegato A), l'Autorità aveva introdotto l'obbligatorietà dell'applicazione dei corrispettivi per i prelievi con insufficiente fattore di potenza, rispettivamente in corrispondenza di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali e di punti di interconnessione fra reti di distribuzione e fra quest'ultime e Terna.

Con la delibera 22 aprile 2009, ARG/elt 48/09, l'Autorità ha inoltre evidenziato l'esistenza di configurazioni delle reti di distribuzione in alta tensione, direttamente connesse con la RTN, tali da rendere opportuna la modifica della regolazione esistente, inerente i transiti di energia reattiva nei punti di interconnessione tra la RTN e dette reti di distribuzione. Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare la responsabilità, in ordine ai prelievi di energia reattiva dalla RTN rispetto a quanto disposto nell'Allegato A alla delibera n. 348/07.

Con la delibera ARG/elt 48/09, anche sulla base di osservazioni pervenute agli Uffici dell'Autorità, è emersa inoltre la necessità di prevedere una migliore evidenziazione delle problema-

tiche conseguenti ai transiti di energia reattiva sulle reti elettriche, oltre che la corretta attribuzione delle responsabilità dei prelievi di energia reattiva e la corretta applicazione dei corrispettivi. L'Autorità ha pertanto avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti volti alla revisione della regolamentazione tecnico-economica dei transiti di energia reattiva sulle reti elettriche di trasmissione e di distribuzione.

Tariffa sociale elettrica

Dall'1 gennaio 2009, con validità retroattiva all'1 gennaio 2008, è attivo un meccanismo di tutela specificatamente rivolto ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute, in precedenza implicitamente inglobato nella struttura delle tariffe D2 e D3 obbligatoriamente applicate a tutti i clienti domestici. Il meccanismo di tutela (c.d. "bonus sociale") è regolato nei suoi aspetti operativi dalla delibera 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, in coerenza con i criteri contenuti nel decreto interministeriale 28 dicembre 2007, successivamente integrato dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. "decreto legge anticrisi").

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il valore della compensazione per l'anno 2010 contestualmente all'aggiornamento tariffario dello scorso dicembre. Gli importi della compensazione sono riportati nella tavola 2.2.

DESCRIZIONE	2008	2009	2010
Numerosità familiare 1-2 componenti	60 €	58 €	56 €
Numerosità familiare 3-4 componenti	78 €	75 €	72 €
Numerosità familiare oltre 4 componenti	135 €	130 €	124 €
Indipendente dalla numerosità familiare	150 €	144 €	138 €

TAV. 2.2

Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico e di disagio fisico

Alla data del 30 marzo 2010 le richieste di bonus sociale che hanno superato tutti i controlli relativi ai requisiti di ammissibilità da parte dei Comuni e delle imprese distributrici di energia elettrica e vengono ammesse all'agevolazione, sono oltre un milione. Secondo le stime effettuate nei primi mesi dell'an-

no 2010, le compensazioni validate per gli anni 2008 e 2009 hanno complessivamente un valore pari a circa 160 milioni di euro. Gli oneri connessi con l'erogazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

Nell'ambito delle proprie funzioni di controllo e monitoraggio, con delibera 9 dicembre 2009, VIS 141/09, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva finalizzata a verificare: lo stato di attuazione, da parte delle imprese distributrici e di vendita dell'energia elettrica, della disciplina in materia di bonus sociale; la presenza di possibili anomalie nel processo di riconoscimento della compensazione ai clienti finali beneficiari; la sussistenza di eventuali violazioni della normativa emanata dall'Autorità (per maggior dettaglio vedi il Capitolo 6 di questo Volume).

L'art. 4, comma 1-bis, lettera e), del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, prevede l'estensione del bonus sociale ai beneficiari della Carta acquisti¹. Il decreto interdipartimentale n. 70341 del 14 settembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, ha stabilito che l'estensione del bonus sociale ai beneficiari della Carta acquisti debba essere attuata tramite lo scambio di informazioni tra il sistema informativo di gestione del bonus sociale (SGAte) e il sistema informativo di gestione della Carta acquisti (SICA). Il medesimo decreto inoltre stabilisce che le modalità operative per attuare le previsioni del decreto siano definite dall'Autorità. Le suddette modalità operative sono attualmente in fase di analisi e di definizione da parte dell'Autorità e dell'INPS, quale soggetto attuatore del programma Carta acquisti.

Agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 nella provincia di L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo

Con delibera 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09, l'Autorità ha determinato le modalità applicative per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di gas diverso dal naturale a mezzo di reti canalizzate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella pro-

vincia di L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, secondo quanto previsto dal decreto n. 28 del 12 ottobre 2009 del Commissario delegato per il terremoto².

Secondo quanto stabilito dal decreto sopracitato, a partire dal 6 aprile 2009 sono previste agevolazioni, per un periodo di tre anni per le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal naturale per mezzo di reti canalizzate. In particolare per le forniture di energia elettrica, sono previsti l'azzeramento di tutti gli oneri di sistema e la riduzione (nella misura del 100% per le famiglie e del 50% per le altre utenze diverse dalle famiglie e dall'illuminazione pubblica) delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di trasmissione e misura. Per il gas è prevista una riduzione (del 100% per le destinazioni d'uso domestico e del 50% per le altre destinazioni) delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura. È previsto inoltre l'azzeramento dei corrispettivi per l'attivazione delle nuove forniture di energia elettrica e di gas o le volture e i subentri che si rendessero necessari a chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione a seguito di inagibilità della stessa.

Hanno diritto alle agevolazioni tutti i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di almeno un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale oppure di gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate in località situate nei comuni terremotati, che sono stati identificati dai decreti del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11.

Le agevolazioni sono cumulabili con il bonus elettricità e il bonus gas già fissati dall'Autorità a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e delle famiglie numerose, anche nel caso in cui, per i motivi sopra ricordati, gli aventi diritto siano stati costretti a trasferirsi in una località diversa dalla propria residenza anagrafica.

Infine, la delibera definisce le modalità applicative per la rateizzazione del pagamento delle fatture i cui termini di pagamento sono stati congelati, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3782/09, fino al 6 dicembre 2009.

¹ Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112) è disponibile una Carta acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria, oltre che per il pagamento delle bollette luce e gas con oneri a carico dello Stato. La Carta acquisti che vale 40 € al mese viene concessa agli anziani di età superiore o uguale a 65 anni oppure ai bambini di età inferiore a 3 anni (in questo caso il titolare della Carta acquisti è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

² Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (DPCM 6 aprile 2009) conferisce al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i poteri di Commissario delegato.

Oneri generali connessi con le attività nucleari residue (A₂)

L'Autorità determina e aggiorna gli oneri connessi con lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, con la chiusura del ciclo del combustibile nucleare e con le attività collegate e conseguenti svolte dalla Società Gestione Impianti Nucleari (Sogin), anche in consorzio con enti pubblici o altre società, tenendo conto di criteri di efficienza economica. Con delibera 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08, l'Autorità aveva introdotto una innovativa regolazione incentivante finalizzata a creare le condizioni per il superamento del più volte denunciato accumularsi di ritardi nelle attività di smantellamento di centrali e impianti. Sulla base della regolazione introdotta con la delibera ARG/elt 103/08, già nel mese di dicembre 2008 l'Autorità aveva provveduto alla determinazione a preventivo degli oneri nucleari per l'anno 2009, relativamente ai costi esterni delle attività commisurate e ai costi a utilità pluriennale.

A maggio 2009, con delibera 11 maggio 2009, ARG/elt 57/09, l'Autorità ha determinato a consuntivo gli oneri nucleari per il 2008, ai sensi di quanto previsto dalla delibera ARG/elt 103/08. Nel 2008 la Sogin ha raggiunto il 97,2% degli obiettivi fissati per il medesimo anno. L'aliquota media nazionale della componente tariffaria A₂ si è mantenuta costante lungo tutto il 2009 e pari a 0,164 c€/kWh. Nel primo trimestre 2010 detta aliquota è stata adeguata in diminuzione e risulta pari a 0,130 c€/kWh.

Nel corso del 2009 sono intervenute importanti modifiche nel contesto normativo di riferimento per gli oneri nucleari. In particolare, la legge n. 99/09 ha previsto, nell'ambito di un rilancio del settore nucleare in Italia, una ridefinizione dei compiti e delle funzioni della Sogin, mediante atto di indirizzo strategico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detto indirizzo strategico non è attualmente ancora stato emesso. In attuazione della legge n. 99/09, è stato anche recentemente emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, relativo alla disciplina per la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio, tra l'altro, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. La delibera ARG/elt 103/08 prevede che, ove intervengano modifiche del quadro legislativo che comportino un mutamento del ruolo, degli obiettivi strategici o delle finalità della società Sogin, con specifico provvedimen-

to l'Autorità definirà le modifiche e le integrazioni a quanto previsto dalla delibera ARG/elt 103/08; ciò al fine di armonizzare i meccanismi ivi previsti con le nuove disposizioni. A valle del perfezionamento di quanto disposto dalle legge n. 99/09, l'Autorità valuterà l'opportunità di attivare la suddetta clausola.

Oneri generali per il finanziamento degli impianti CIP6 e delle fonti rinnovabili (A₃)

Nel corso del 2009 è stato evidenziato un peggioramento delle previsioni di fabbisogno economico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (Conto A₃) rispetto al 2008. Ciò per effetto della riduzione del gettito della componente tariffaria A₃ a seguito della contrazione dei consumi di energia elettrica previsti nel 2009 rispetto all'anno precedente, nonché dell'aumento degli oneri in capo al medesimo conto. In particolare, gli oneri relativi al Conto energia (fotovoltaico) hanno registrato una forte crescita rispetto all'anno precedente (più o meno 367 milioni contro i circa 110 del 2008). Nel 2009 sono stati inoltre posti sul Conto A₃ nuovi oneri. Ci si riferisce, in particolare, all'obbligo, in capo al Gestore dei servizi elettrici (GSE), di ritirare nel periodo 2009-2011 i certificati verdi invenduti e riferiti agli anni fino al 2010. Per l'anno 2009, tale disposizione ha comportato un maggiore costo pari a circa 650 milioni di euro. Inoltre, con delibera 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della Direttiva 2003/87/CE (oneri CO₂), in applicazione di quanto previsto al Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP6. Gli oneri CO₂ sono posti in capo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto A₃. Nel 2009 gli oneri CO₂ riconosciuti sono stati pari a circa 434 milioni di euro.

La tavola 2.3 sintetizza gli oneri posti in capo al Conto A₃ nel 2009, come risultano dall'aggiornamento dei preconsuntivi del medesimo anno alla data del 19 marzo 2010. Gli oneri CO₂ e gli oneri relativi alla copertura dei certificati verdi per gli impianti assimilati fanno riferimento a quelli riconosciuti dall'Autorità nel corso del 2009 (a copertura pertanto, di oneri sostenuti dai produttori in anni precedenti).